

STATUTO DELLA FONDAZIONE

TERRA MADRE

Art. 1 – Denominazione.

La Associazione culturale internazionale senza fini di lucro denominata "Slow Food" e la Città di Torino costituiscono con il presente atto una Fondazione denominata "TERRA MADRE".

Art. 2 – Sede.

La Fondazione ha sede legale in Torino, piazza Palazzo di Città numero 1.

Essa opera in ambito nazionale ed internazionale e può istituire e chiudere sedi operative ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Art. 3 – Scopo.

La fondazione non ha scopo di lucro.

Scopo della fondazione è la promozione di modelli sostenibili di produzione e distribuzione del cibo, attenti alla tutela del territorio, agli equilibri planetari, alla qualità organolettica, ambientale e sociale dei prodotti, alla salvaguardia della biodiversità, alla qualità della vita e del lavoro dei produttori, nonché quello di sostenere attività volte ad incrementare e migliorare la sicurezza alimentare, con particolare attenzione per i Paesi in via di sviluppo.

Tali modelli saranno rappresentati da “comunità del cibo” di tutto il mondo, formate da quei soggetti che operano nel settore agroalimentare, a partire dalla produzione delle materie prime, fino alla promozione dei prodotti finiti ed all’informazione dei consumatori.

La fondazione promuoverà l'organizzazione e lo svolgimento, da effettuarsi possibilmente ogni due anni e comunque con cadenza periodica, di incontri mondiali tra le "comunità del cibo", rappresentative di una produzione alimentare di qualità.

La fondazione, al fine di diffondere e far condividere le esperienze delle diverse "comunità del cibo" favorirà la creazione di una "rete delle comunità", all'interno della quale queste ultime possano comunicare, confrontarsi, analizzare problemi e tematiche che le riguardano e trovare soluzioni.

La fondazione sosterrà, favorirà e faciliterà anche la creazione di una rete mondiale di università, tra loro collegate da accordi di collaborazione, al fine di creare una relazione reciproca e costante tra la scienza ufficiale delle istituzioni accademiche e la sapienza tradizionale del mondo della produzione.

La fondazione realizzerà, inoltre, progetti volti a consentire alle “comunità del cibo” di trovare soluzioni operative anche attraverso la realizzazione di presidi a salvaguardia dell'agrobiodiversità in

tutto il mondo.

La fondazione potrà, altresì, prestare assistenza a soggetti sia pubblici sia privati per lo sviluppo di attività di supporto alla diffusione di una produzione agroalimentare di qualità e sostenibile a livello mondiale, a difesa della biodiversità.

Per la realizzazione di quanto sopra, la fondazione potrà compiere, senza scopo di lucro, tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il raggiungimento dello scopo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni atto e contratto finalizzati al raggiungimento dello scopo, compresi l'acquisto del diritto di proprietà o di superficie di beni immobili, la stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati, anche per l'affidamento a terzi di una parte delle attività della Fondazione, contrarre prestiti e mutui, nonché concludere ogni negozio giuridico necessario per la gestione dei beni in proprietà, locazione, comodato od a qualsiasi titolo posseduti o detenuti;
- b) partecipare ad associazioni, fondazioni e ad ogni altro ente pubblico o privato che svolga attività finalizzata al raggiungimento di scopi analoghi o comunque compatibili con quelli della Fondazione;
- c) promuovere seminari, corsi, convegni ed incontri ed in particolare svolgere attività di formazione per i produttori delle diverse "comunità del cibo", attivando operazioni di scambio tra i medesimi ed organizzando momenti di incontro con esperti e visite a realtà significative per le tipologie di produzioni;
- d) avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito od a titolo oneroso, di soggetti pubblici o privati che possano garantire esperienza e competenza nei settori di interesse, ivi compresi i Fondatori.

Art. 4 – Fondatori e Sostenitori.

Ai Fondatori indicati nell'art. 1 del presente Statuto potranno affiancarsi tutti quei soggetti, pubblici o privati, che, anche in ragione di contribuzioni di particolare valore in favore della Fondazione "TERRA MADRE", avranno riconosciuta ed assegnata dal Consiglio di Indirizzo, nei modi previsti agli artt. 7 e 8 del presente Statuto, la medesima qualifica di Fondatori.

Sostenitori saranno tutti i soggetti pubblici e privati che concorreranno alla realizzazione degli scopi della Fondazione mediante contribuzioni in denaro e/o in natura, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 5 – Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in sede di atto costitutivo;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili e dalle contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati ad incremento del patrimonio;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Indirizzo delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Le entrate della Fondazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da elargizioni o contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio, assicurato dai Fondatori come indicato nell'atto costitutivo ed attraverso ulteriori eventuali incrementi, ed i contributi e le elargizioni poste in essere da soggetti pubblici e privati, hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

Art. 6 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Presidente Onorario della Fondazione;
- d) il Comitato di Gestione;
- e) il Segretario Generale;
- f) l'Assemblea Consultiva dei Fondatori e dei Sostenitori;
- g) i Revisori dei Conti.

Art. 7 – Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori, o da loro delegati permanenti.

Al Consiglio di Indirizzo spetta una generale funzione di coordinamento dell'attività della Fondazione

medesima, nonché di salvaguardia delle sue finalità.

Rientra nella competenza esclusiva del Consiglio di Indirizzo:

- a) stabilire gli obiettivi e le linee guida dell'attività della Fondazione ed approvare i relativi programmi predisposti dal Comitato di Gestione in attuazione dei medesimi;
- b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo predisposti dal Comitato di Gestione e più in generale verificare i risultati complessivi della gestione;
- c) nominare e revocare i membri del Comitato di Gestione e ratificare gli eventuali compensi determinati dal Comitato di Gestione;
- d) nominare tre Revisori dei Conti determinandone i compensi nel rispetto delle tariffe professionali;
- e) nominare il Presidente dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) riconoscere ed assegnare la qualifica di Fondatore, approvare le modalità di acquisizione della qualifica di Sostenitore così come previste dal Comitato di Gestione, nonché approvare i Regolamenti predisposti dal Comitato medesimo;
- g) deliberare su modifiche statutarie, previa approvazione da parte degli organi competenti dei Fondatori.

Art. 8 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno (entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo), nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente (o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente) a mezzo di lettera raccomandata, telefax o e-mail da inviarsi a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può avere luogo, anche a mezzo telegramma, telefax o e-mail, con preavviso di almeno due giorni.

Tale comunicazione scritta dovrà indicare la data, il luogo e l'ora della riunione, così come la data, il luogo e l'ora dell'eventuale seconda riunione.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di

seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio di Indirizzo delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ciascun delegato non potrà ricevere più di una delega.

Il segretario della riunione provvede alla redazione del verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo.

Al Consiglio di Indirizzo possono partecipare, se invitati e senza diritto di voto, il Segretario Generale ed i Revisori dei Conti.

Art. 9 – Presidente della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione è quello tra i membri del Consiglio di Indirizzo che rappresenta la Associazione culturale internazionale senza fini di lucro denominata “Slow Food”.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio di Indirizzo e l’Assemblea Consultiva dei Fondatori e dei Sostenitori.

Il Presidente Onorario della Fondazione è eletto dal Consiglio di Indirizzo a rotazione tra i suoi membri e dura in carica due anni.

Il Vice-Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Art. 10 – Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione è composto da tanti soggetti quanti sono i Fondatori. Ciascun membro è nominato dal Consiglio di Indirizzo, su designazione di un Fondatore.

Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato di Gestione provvede all’ordinaria ed alla straordinaria amministrazione della Fondazione e sottopone al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione i programmi predisposti in conformità agli obiettivi ed alle linee guida da quest'ultimo deliberati.

Rientra nelle competenze del Comitato di Gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) predisporre il bilancio preventivo corredato dalla relazione previsionale, da sottoporre al Consiglio di

Indirizzo;

- b) predisporre il bilancio consuntivo riferito all'esercizio precedente corredato dalla relazione sulla gestione, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo;
- c) determinare le modalità di acquisizione della qualifica di Sostenitore;
- d) redigere i Regolamenti interni della Fondazione, curarne l'attuazione e vigilare sul rispetto dei medesimi;
- e) determinare per i propri membri gli eventuali compensi, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per la ratifica;
- f) nominare l'eventuale Direttore, determinandone i poteri;
- g) assumere il personale dipendente della Fondazione, determinandone le mansioni ed il corrispettivo;
- h) intrattenere rapporti con istituti di credito, aprire e chiudere conti correnti operando sui medesimi, prestare fidejussioni a garanzia di pagamenti individuati, in generale compiere tutte le operazioni bancarie che si rendano necessarie in relazione ai poteri conferiti;
- i) nominare consulenti;
- j) istituire eventuali comitati operativi.

Il Comitato di Gestione può delegare propri poteri ed attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Art. 11 – Riunioni e deliberazioni del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione si riunisce ogni qualvolta il Segretario Generale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata dal Segretario Generale a mezzo di lettera raccomandata, telefax o e-mail da inviarsi a tutti i membri almeno tre giorni prima della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione può avere luogo, anche a mezzo telegramma, telefax o e-mail, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario Generale.

Il Comitato di Gestione è presieduto dal Segretario Generale.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario

Generale.

Alle riunioni del Comitato di Gestione può partecipare, se invitato e senza diritto di voto, il Direttore, qualora nominato.

Art. 12 – Segretario Generale.

Il Segretario Generale è il membro del Comitato di Gestione nominato dal Consiglio di Indirizzo su designazione della Associazione culturale internazionale senza fini di lucro denominata “Slow Food”.

Il Segretario Generale ha la legale rappresentanza della Fondazione per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Egli cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione, le relazioni tra gli Organi della Fondazione e quelle con i soggetti terzi volte a favorire iniziative finalizzate al raggiungimento dello scopo.

Le funzioni di cui al precedente capoverso possono essere di volta in volta delegate ai singoli membri del Comitato di Gestione.

Il Segretario Generale, in caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Comitato di Gestione, che dovranno tuttavia essere ratificati da tale Organo nella prima riunione successiva.

Art. 13 – Assemblea Consultiva dei Fondatori e dei Sostenitori.

L'Assemblea Consultiva dei Fondatori e dei Sostenitori è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Fondazione, che la presiede.

Ad essa partecipa un rappresentante per ciascun Fondatore ed uno per ciascun Sostenitore.

Il Presidente, nel corso della riunione, riferisce in merito all'attività svolta dalla Fondazione ed ai programmi futuri, affinché l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri, possa fornire un parere motivato e non vincolante che il Presidente sottoporrà al Consiglio di Indirizzo.

Per il funzionamento dell’Assemblea Consultiva dei Fondatori e dei Sostenitori potrà essere emanato apposito Regolamento interno.

Art. 14 – Revisori dei Conti.

Il controllo contabile e la vigilanza sull'osservanza della legge in materia, l'accertamento della regolare tenuta della contabilità, l'esame delle proposte del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché la verifica della loro corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili sono demandati ad un Collegio di tre Revisori che provvede alle relative nomine.

I Revisori dei Conti devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati alla scadenza.

Art. 15 – Esercizio finanziario e bilanci.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo della Fondazione deve essere approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Entrambi i documenti debbono essere sottoposti dal Comitato di Gestione all'esame dei Revisori dei Conti con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata per la trasmissione al Consiglio di Indirizzo, salvo rinuncia da parte dei Revisori di detto termine.

I Revisori dei Conti esprimono, con relazione scritta che trasmettono al Consiglio di Indirizzo, il proprio parere.

Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Art. 16 – Estinzione e devoluzione del Patrimonio.

La durata della Fondazione è prevista sino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe.

La Fondazione si estingue quando lo scopo sia raggiunto o divenuto impossibile o quando il patrimonio sia divenuto insufficiente.

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, la devoluzione del patrimonio avverrà a favore di altro ente senza scopo di lucro avente analoghe finalità, individuato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo.

Art. 17 – Clausola di salvaguardia.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono inviati a tutti i Fondatori.

Il Segretario Generale trasmette ai Fondatori, su loro richiesta, i documenti inerenti le iniziative, i programmi e l'organizzazione interna della Fondazione.

Art. 18 – Clausola di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.